

Avviso Pubblico
per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e la gestione
del Mercato Agricolo Comunale a
Vendita Diretta nel Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce ubicato in
Via di San Teodoro 74.

Allegato 6 - Disciplinare del Mercato

Art. 1 Finalità del "Disciplinare"

Il mercato agricolo a vendita diretta è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, così come definiti da legge.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che definiscono le modalità di partecipazione da parte degli imprenditori agricoli aderenti al progetto e, nel contempo, le modalità di tutela dei consumatori, favorendo:

- a) l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- b) l'accorciamento della filiera produttiva eliminando i passaggi intermedi tra raccolta e consumo, favorendo lo sviluppo locale;
- c) la tutela della qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).

Art. 2 Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

IL Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n 296, indica i requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007)

La Determinazione 12 maggio 2014, n. G0691 Deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2011 n. 3, indica la procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/04. Aggiornamento della Determinazione del 21 luglio 2006 n. D2145 .

Il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La Deliberazione di Assemblea Capitolina del 13 marzo 2018 n. 10 "Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" disciplina lo svolgimento dei Mercati Agricoli Comunali a Vendita Diretta e dei Mercati Agricoli a Vendita Diretta.

Art. 3 Definizioni

- 1) Per **Imprenditore Agricolo** si intende, colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del cc., che risulta iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Con il d.lvo 173 del 30-4-1986 art.9 viene equiparata all'impresa agricola l'attività di acquacoltura, inoltre è equiparato alla stessa anche l'imprenditore ittico come definito dal d.lvo 4 del 2012.
- 2) Per **Attività Connesse** si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.
- 3) Per **Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta (MACVD)** si intende l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, per uno o più giorni, ovvero per per un massimo di sei giorni della settimana, nel Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce a Via San Teodoro 74 riservata dall'Amministrazione agli imprenditori agricoli. Ai sensi dell'art.1 della Deliberazione di Assemblea Capitolina del 13 marzo 2018 n. 10.
- 4) Per **posteggio** si intende la parte di superficie ubicata all'interno del MACVD nel Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce a Via San Teodoro 74 presso il quale gli imprenditori agricoli, costituiti in raggruppamento, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 580/1993 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001, espongono i prodotti agricoli delle rispettive aziende destinati alla vendita diretta.
- 5) Per **soggetto gestore** del MACVD si intende il raggruppamento di imprenditori agricoli costituito nelle forme previste dalla legge al quale è affidata l'organizzazione e la gestione del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta nel Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce a Via di San Teodoro 74.
- 6) Per **MTCV** si intende la Manipolazione e/o Trasformazione e/o Conservazione e/o Valorizzazione dei prodotti agricoli dell'impresa agricola.
- 7) Per **SAU** si intende la Superficie Agricola Utile;
- 8) Per **R. I. A.** si intende il raggruppamento di imprenditori agricoli;

- 9) Per **Ufficio Competente** si intende l'ufficio " Mercati Agricoli a Vendita Diretta" afferente al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche.
- 10) Per **Convenzione** si intende la convenzione (allegato **5 "Convenzione"**) con l'Amministrazione di Roma Capitale firmata e sottoscritta dal Raggruppamento Gestore in qualità di affidatario dell'organizzazione e gestione del mercato agricolo comunale a vendita diretta nel Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce a Via di San Teodoro 74 .
- 11) Per **Avviso** si intende l'Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e la gestione di un mercato agricolo comunale a vendita diretta nel Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce a Via San Teodoro 74 approvato con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive n. _del ____ _ _

Art. 4 Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il mercato agricolo a vendita diretta si svolgerà nel "Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce" sito in Via di San Teodoro 74, meglio individuato al N.C.U.E. Foglio 498 particelle 75 e 86.

Sono previste n. 53 postazioni di vendita. In particolare i locali in affidamento sono quelli indicati nella planimetria di cui all'allegato **4 "Documentazione informativa"** (planimetria) per una superficie totale di circa mq. 1872,00 così divisa :

Spazi chiusi:

- a) Area per esposizione e vendita mq 1162 coperti;
- b) Ufficio e archivio mq 25;
- c) Bagni ad uso degli avventori mq 15;
- d) Spogliatoi con annessi bagni, divisi per sesso mq 26;
- e) Passaggio/ricovero attrezzatura mq 55;

Aree aperte o non completamente chiuse:

- a) Area Giardino (porzione) mq. 376,00 circa;
- f) Cortile interno mq. 213,00 circa;

Art. 5 Soggetti ammessi alla vendita

L'attività connessa di vendita diretta può essere esercitata dal titolare dell'impresa agricola ovvero:

1. dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui articolo 1 comma 1094 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
2. dai relativi familiari coadiuvanti;
3. dal personale dipendente di ciascuna impresa tutti in regola con gli obblighi amministrativi, sanitari, fiscali, previdenziali ed assistenziali, autocertificazioni.

Il titolare dell'impresa agricola è tenuto a comunicare all'Ufficio Competente, tramite il Raggruppamento Gestore, i nominativi delle persone, che idonee, possono sostituirlo e o coadiuvarlo nell'esercizio della vendita.

Art. 6 Gestione del mercato - obblighi del Raggruppamento Gestore

La gestione del Complesso Ex Mercato Ebraico del Pesce è in carico al Raggruppamento Gestore che deve curarne:

1. La custodia e la guardiania dei beni e delle strutture;
2. La sicurezza dei luoghi e degli impianti;
3. L'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001;
4. Il pagamento delle utenze e le spese per le installazioni dei relativi misuratori di consumo.
5. Il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) laddove dovuta.
6. Il pagamento della Tariffa annua canone di cui all'art. 3 della "Convenzione" pari a € 220.480,00 (duecentoventimilaquattrocentottanta/00).
7. Il Raggruppamento Gestore deve inoltre:
Rispettare le prescrizioni sull'uso degli spazi affidati riguardo la sicurezza sia degli operatori che del pubblico;
 - a) Garantire a ché nel Complesso Ex Mercato Ebraico del Pesce debbano essere presenti alla vendita, nei giorni di apertura, almeno 40 (quaranta) imprenditori agricoli ovvero loro sostituti ai sensi dell'art. 5.
 - b) Sovrintendere e coordinare le operazioni di carico e scarico dei prodotti agricoli.
 - c) Sovrintendere e coordinare le operazioni di apertura e chiusura nel rispetto degli orari e dei giorni di esercizio stabiliti all'art. 11 Calendario del Mercato e Orari.
 - d) Sovrintendere e coordinare le operazioni di pulizia garantendo che siano lasciati puliti da eventuali rifiuti, al termine dell'orario di mercato, gli spazi dedicati alla vendita e le aree circostanti, nonché gli spazi accessori, di servizio, e quelli esterni, osservando le disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti stabilite da Roma Capitale.
 - e) Controllare che la attività di vendita diretta sia esercitata esclusivamente dai soggetti segnalati dal titolare dell'impresa agricola di cui all'art. 5 Soggetti ammessi alla vendita;
 - f) Verificare che i prodotti agricoli esposti abbiano le adeguate informazioni per i consumatori, relative a peso, prezzo, provenienza, segnalate tramite la corretta esposizione dei cartelli indicatori e la corretta etichettatura di cui all'art. " 8 Vendita - Obblighi degli imprenditori agricoli" commi 6, 7, 8, e 9;
 - g) Disporre periodicamente e comunicare all'Ufficio Competente, qualunque controllo sui prodotti introdotti nel mercato (controllo presso lo stand, su automezzi etc.) e richiedere qualunque documento che accerti la provenienza degli stessi.
 - h) Sovrintendere e coordinare, negli spazi dedicati, le attività progettuali, didattiche, culturali, e dimostrative e di promozione nel rispetto del relativo calendario da concordarsi con l'Amministrazione.
 - i) Provvedere a tutte le spese inerenti la gestione, la custodia, la pulizia la manutenzione ordinaria e conservativa del fabbricato e delle aree di pertinenza, degli impianti ed attrezzature del Complesso e quanto altro previsto dall'art. 5 della Convenzione.

- j) Esporre all'ingresso del Complesso l'elenco delle imprese agricole e i nominativi dei relativi titolari presenti nelle giornate di apertura.
- k) Ospitare e curare la gestione e organizzazione, a richiesta dell'Ufficio Competente, di iniziative divulgative, promozionali, didattiche, culturali, sociali e dimostrative proposte da Roma Capitale.
- l) Esporre nel Mercato striscioni, pannelli, marchi e avvisi del Mercato S. Teodoro di "Roma Capitale" ed ogni altro modulo di comunicazione proposto dal Roma Capitale con la finalità, di costituirne l'identità visiva e vigilare affinché gli operatori di vendita indossino grembiuli e cappelli eventualmente proposti da Roma Capitale.
- m) Curare con grande attenzione il rapporto con i consumatori e tener conto di eventuali reclami in un'ottica di promozione della *customer satisfaction* (soddisfazione del cliente).
- n) Provvedere a proprie spese all'allestimento dei banchi rimovibili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 9 DAC n°10/2018, sia per il rispetto di ulteriori obblighi, che alla applicazione di sanzioni accessorie in caso di eventuali violazioni.

Art. 7 Gestione del mercato - Comunicazioni del Raggruppamento Gestore

Nei rapporti con l'Amministrazione il Raggruppamento Gestore è tenuto a comunicare all'Ufficio competente:

- a) Il calendario mensile delle presenze degli imprenditori previste specificando la rotazione nel Mercato dei titolari delle imprese agricole.
- b) la disposizione interna di massima degli spazi espositivi (e la sua variazione) e la relativa occupazione da parte degli imprenditori, sia in relazione al carattere stagionale di alcune produzioni (indicato nella domanda annuale di partecipazione), sia per un utilizzo degli spazi che garantisca la presenza del maggior numero di aziende del raggruppamento.
- c) l'elenco dei prodotti che si intendono porre in vendita da parte dell'imprenditore venditore, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, unitamente alla dichiarazione con cui il produttore attesta che trattasi di prodotti di propria produzione;
- d) Le Relazioni Consuntive di cui all'art. 6 della Convenzione con relativa "Rendicontazione Gestionale".
- e) L'integrazione e/o la modifica dell'elenco dei prodotti dichiarati da un titolare dell'impresa agricola appartenente al Raggruppamento, di cui all'art. 8 (Vendita -Obblighi degli imprenditori agricoli).
- f) La modifica dei dati societari di un imprenditore, e quant'altro previsto dalle normative vigenti debba essere comunicato alla Camera di Commercio Sezione Speciale Agricoltura, entro trenta giorni dalla data di modifica.
- g) La proposta di un calendario delle iniziative di carattere promozionale, culturale, didattico e sociale, legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento della città di Roma e della Regione Lazio nonché di campagne di educazione alimentare e progetti pilota di agricoltura di cui all'art. 1 dell'Avviso Pubblico;
- h) La rilevazione, a richiesta dell'Ufficio Competente, dei prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori.

Art. 8 Vendita - Obblighi degli imprenditori agricoli

Le aziende partecipanti ai mercati sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente Disciplinare e ogni titolare di impresa è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo e igienico-sanitario.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata dal Raggruppamento Gestore e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore.

Il titolare dell'impresa agricola non deve dissolvere nel Raggruppamento la propria titolarità giuridica e deve restare assoggettato all'emissione dello scontrino fiscale seguendo la regola "un soggetto - una cassa".

Il titolare dell'impresa agricola deve mantenere le qualità territoriali, le certificazioni aziendali, le certificazioni dei prodotti agricoli per tutto il periodo in cui esercita la vendita diretta presso il Complesso Ex-Mercato del Pesce Ebraico.

I produttori hanno l'obbligo di indossare nel mercato grembiuli, cappelli del Mercato S. Teodoro di Roma Capitale eventualmente proposti da Roma Capitale con la finalità, oltre quella igienico-sanitaria, di costituire l'identità visiva del Mercato.

IL titolare dell'impresa agricola è inoltre:

- 1) responsabile di ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dall'attività di vendita, così come della sicurezza alimentare dei prodotti venduti, dell'integrità delle eventuali confezioni e della regolarità delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti e nei cartelli indicatori dei prodotti esposti.
- 2) tenuto ad utilizzare per il trasporto dei prodotti agricoli contenitori ecocompatibili secondo le normative vigenti.
- 3) tenuto ad adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, utilizzare materiali facilmente riciclabili, favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili ed inoltre non debbono servirsi di apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela.
- 4) tenuto all'utilizzo di corretti strumenti di pesatura a norma: le merci devono essere pesate con bilance tarate nel rispetto della normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
- 5) tenuto a rispettare gli orari e le giornate di apertura del Mercato senza ritardare l'apertura dello stand di vendita oltre mezz'ora dall'orario stabilito;
- 6) tenuto, per tutti i prodotti che lo richiedono per legge, al pre-porzionamento e confezionamento degli stessi in confezioni sigillate preventivamente etichettate con indicazione del peso, del prezzo e della provenienza nel rispetto della normativa vigente di settore ed in particolare del (Regolamento (UE) n. 1169/2011) relativo/a alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- 7) tenuto ad adottare, per i prodotti agricoli sfusi che non richiedono obbligo di legge da parte del titolare dell'impresa agricola riguardo il pre-porzionamento, il confezionamento e l'etichettatura, il cartello indicatore (allegato 4 "documentazione informativa" -*format cartello vendita*) del prodotto agricolo sfuso.
Il "format" del cartello indicatore, i cui costi di realizzazione sono a carico del Raggruppamento Gestore, ha i successivi campi prestampati al fianco dei quali sono presenti campi vuoti da riempire:
 - a) la specie -varietà;
 - b) il prezzo per unità di misura con le modalità previste dal D. Lgs del 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del Consumatore;
 - c) la denominazione della impresa agricola produttrice;

- d) la data di raccolta;
- e) il costo di produzione.
- 8) tenuto a collocare i cartelli indicatori precisamente in corrispondenza dei prodotti agricoli in essi indicati;
- 9) devono essere ben visibili e le parti da compilare devono essere scritte in stampatello perfettamente leggibile;
- 10) tenuto a dare informazioni al consumatore all'atto della vendita attraverso un apposito cartello dove elencare tutti i prodotti dell'azienda, indicando in quali stagioni o periodi dell'anno, gli stessi sono prodotti e quindi acquistabili.
- 11) Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.
- 12) Tenuto a partecipare, nelle forme e con le modalità concordate, alle iniziative promozionali organizzate dal Raggruppamento Gestore e promosse da Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Per quanto attiene alle comunicazioni in carico all'imprenditore agricolo, lo stesso deve:

- a) comunicare al Raggruppamento Gestore l'elenco dei prodotti che intende vendere; gli stessi devono essere compresi in quelli dichiarati nella "Notifica Impresa Settore Alimentare ai fini della Registrazione prevista dalla D.G.R. 12 maggio 2014, n G06917 in applicazione del Regolamento (CE) 852/2004". Nell'elenco devono essere presenti, obbligatoriamente, gli eventuali prodotti valutati ai sensi del criterio Titoli e Certificazioni dell'Art. 6 dell'avviso pubblico. I prodotti comunicati nell'elenco devono essere congruenti ai dati riportati nel Fascicolo Aziendale A.G.E.A.;
- b) comunicare tempestivamente al Raggruppamento Gestore (via e-mail o via sms) eventuali assenze dal Mercato entro la settimana precedente quella in cui si tiene il Mercato, così da permettere, nell'interesse dei consumatori, la possibilità di sostituzione con altri produttori.

Eventuali assenze non giustificate e senza preavviso nelle forme indicate non esimeranno l'azienda dagli obblighi previsti dal presente regolamento.

Non viene altresì considerata l'assenza, per un massimo di otto giornate di mercato, per l'effettuazione di due periodi di ferie, nell'arco dell'anno solare, purché venga preventivamente data comunicazione al Raggruppamento Gestore.

Non si considerano altresì le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi.

Nel caso del reiterarsi di assenze non giustificate il Raggruppamento Gestore può prevedere, comunicandolo all'Ufficio Competente, la sospensione a tempo determinato o indeterminato o l'esclusione dal Mercato.

Gli imprenditori, hanno l'obbligo di partecipare, nelle forme e con le modalità concordate, alle iniziative promozionali organizzate dal Raggruppamento Gestore.

Art. 9 Criteri per la partecipazione alla vendita

E' vietata la vendita di animali vivi ed consentita esclusivamente la vendita di prodotti **ogm-free**.

Il titolare dell'impresa agricola non può vendere nel Complesso Ex Mercato Ebraico del Pesce prodotti agricoli primari, manipolati, trasformati, conservati, valorizzati extra aziendali ovvero acquistati da terzi con l'eccezione di cui al punto seguente:

- Nell'eventualità di approvvigionamento da parte del titolare dell'impresa agricola per l'attività connessa di MTCV, i prodotti primari extra aziendali, approvvigionati per il completo sfruttamento del ciclo produttivo aziendale, possono provenire dalle aziende dei titolari delle imprese agricole operanti nel Complesso Ex -Mercato del Pesce Ebraico.

Il titolare dell'impresa agricola, la cui azienda non è dotata di annessi aziendali oppure dotata di annessi aziendali non sufficienti al completamento del ciclo produttivo, può affidare i prodotti agricoli primari destinati alla MTCV agli annessi aziendali dei titolari delle imprese agricole operanti nel Complesso Ex Mercato Ebraico del Pesce

Art. 10 Mercato-altre attività consentite

All'interno del Complesso Ex Mercato Ebraico del Pesce è ammesso:

- a) l'esercizio dell'attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte del titolare dell'impresa agricola nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate all'art. 13 Disposizioni igienico sanitarie;
- b) la degustazione, il consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande per fini promozionali e di vendita dei rispettivi prodotti per la promozione dell'attività produttiva.
- c) in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 8 bis del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001 è consentito il consumo immediato sul posto dei prodotti agricoli oggetto di vendita, compresa la loro trasformazione, con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti in materia e con l'esclusione sempre del servizio assistito di somministrazione.

Art. 11 Calendario del mercato e orari

Il mercato si svolgerà con cadenza settimanale, ogni sabato e domenica dell'anno e nelle giornate di festività tradizionali nazionali e locali; sarà consentito prevedere, in base al progetto presentato, e solo nei giorni feriali l'apertura del MACVD rivolta anche alle imprese di ristorazione nel rispetto dell'art 1 e 6 D.A.C. 10/2018.

Il mercato osserverà i seguenti orari:

Orario invernale (1° Novembre - 30 Aprile):

- a) dalle ore 6.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;
- b) dalle ore 8.00 alle ore 15.00 - esposizione e vendita al pubblico;

c) dalle ore 15.00 alle ore 16.00 - ricarica merce e sgombero dell'area.

Orario estivo (1° Maggio - 31 Ottobre):

a) dalle ore 6.00 alle ore 8.00 - scarico e approntamento banco;

b) dalle ore 8.00 alle ore 19.00 - esposizione e vendita al pubblico;

c) dalle ore 19.00 alle ore 20.00 - ricarica merce e sgombero dell'area.

Art. 12 Attività di promozione e eventi collaterali

Roma Capitale si riserva la facoltà di prevedere all'interno del mercato iniziative e aree espositive anche dedicate a soggetti, enti e operatori diversi dai produttori agricoli per le iniziative di cui all'art. 6 lettera h (Gestione del mercato - obblighi del Raggruppamento Gestore).

Il Raggruppamento Gestore si impegna ad organizzare le iniziative dichiarate in fase di domanda, che hanno contribuito all'attribuzione del coefficiente di progettualità, di carattere promozionale, culturale, didattico e sociale da svolgersi all'interno del Mercato di San Teodoro, nella città di Roma e nelle Aziende degli imprenditori agricoli partecipanti al Raggruppamento.

Le stesse, legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento della città di Roma e della Regione Lazio, possono essere organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività (e concordate con l'Ufficio Competente) e possono riguardare campagne di educazione alimentare e progetti pilota di agricoltura di cui all'art. 1 dell'Avviso.

Durante lo svolgimento di tali iniziative, all'interno delle relative manifestazioni è consentita, previa comunicazione all'Ufficio Competente, l'esposizione e la vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

Tutte le iniziative di cui al presente articolo sono svolte principalmente nello Spazio Centrale Attività Comuni e nell'Area Giardino.

Art. 13 Disposizioni igienico-sanitarie

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

Gli imprenditori agricoli ammessi al Mercato restano in ogni caso responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla loro attività di produzione e vendita, così come della sicurezza alimentare dei prodotti venduti, dell'integrità delle eventuali confezioni e della regolarità delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti,

nei cartelli indicatori dei prodotti venduti, e nell'indicazione degli ingredienti relativi ai prodotti trasformati posti in vendita.

Art. 14 Controlli e Sanzioni

Nel caso in cui l'Ufficio Competente rilevi incongruenze tra i prodotti comunicati in elenco, o nella comunicazione di integrazione e/o modifica di cui all'art. 7 (Gestione del mercato - Comunicazioni del Raggruppamento Gestore) lettera e), e quelli presenti nel Fascicolo Aziendale AGEA, o nella Notifica Sanitaria, richiederà al titolare dell'impresa agricola di sanarle entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il Raggruppamento Gestore accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente disciplinare di mercato.

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

Per le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 75,00 fino ad un massimo di € 500,00, con le modalità previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche.

E' applicata la sanzione accessoria della sospensione dal mercato per un periodo di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, per l'operatore agricolo che pone in vendita prodotti non di propria produzione;

la medesima sanzione accessoria sarà applicata per la vendita di prodotti ittici non provenienti dall'esercizio dell'attività di pescatore.

L'operatore agricolo sarà escluso dal mercato qualora:

- perda i requisiti di cui al D. Lgs. 228/2001;
- Incorra nella terza infrazione contestata nel corso dell'anno solare, per aver posto in vendita prodotti non di propria produzione.

Sarà altresì escluso dal mercato il pescatore che incorra nella terza infrazione nel corso dell'anno solare, per aver posto in vendita prodotti ittici non derivanti dall'esercizio della propria attività.

Art. 15 Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.